



- SETTORE IX VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di divieti, obblighi, limitazioni e prescrizioni alla circolazione stradale in occasione della tradizionale “Festa sul Nonsel”, che avrà luogo il 14, 15 e 16 giugno 2024.

N. cron. 324, in data 10/06/2024

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista l'istanza datata 13.05.2024 (Prot. Gen. N. 38297/A del 13.05.2024) e successiva rettifica del 17.05.2024 presentata dal Presidente dell'Associazione Propordenone ONLUS con sede in viale Cossetti n. 20/a a Pordenone, organizzatore in collaborazione con il Comune di Pordenone della manifestazione denominata “Festa sul Nonsel 2024”, prevista il prossimo 14, 15 e 16 giugno 2024, con la quale si chiede l'istituzione di divieti e limitazioni alla circolazione stradale in alcune vie e aree cittadine e precisamente in via Riviera del Pordenone, parte di via Codafora, via Santissima - Ponte di Adamo ed Eva e imbarcadero sul fiume Noncello, piazza XX Settembre e piazza Calderari, al fine di consentire il regolare svolgimento delle programmate molteplici eventi ed iniziative;

Rilevato che la manifestazione raccoglie il consenso e il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e stante la necessità di emanare per tempo il presente provvedimento, al fine consentire l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso e fornire ogni utile informazione inerente le previste modifiche alla viabilità sia alla cittadinanza che ad Enti e Istituzioni;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio della manifestazione o di eventi programmati nell'ambito della medesima; pertanto l'effettivo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie al loro, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ritenuto, per ragioni di sicurezza stradale, di accogliere le richieste dell'organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Richiamata l'ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e n. 38 del 9 ottobre 2007 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico Limitato;

Vista la determinazione del Settore IX – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 2705 del 28 ottobre 2022, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa “Presidio Territoriale di Pordenone” al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

in occasione della manifestazione “Festa sul Nonsel” sono istituiti i seguenti obblighi, divieti, limitazioni e prescrizioni:

A) Dalle ore 7.00 di venerdì 14 giugno alle ore 24.00 di domenica 16 giugno 2024, su tutto il parcheggio (area sterrata) - posto - in via delle Grazie fronte sede il Ristorante Al Lido e che fiancheggia il passaggio pedonale che consente l'accesso al Ponte di Adamo ed Eva:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** con pannelli integrativi di *validità*, di *rimozione forzata* e di *eccezione*, per tutti i veicoli eccetto quelli successivamente indicati;



Comune di Pordenone

- **DIVIETO DI TRANSITO** con pannelli integrativi di *eccezione* per tutti i veicoli eccetto quelli specificatamente successivamente indicati. Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista dotata di apposita segnalazione luminosa per le ore notturne, viene disposta anche idonea segnaletica di canalizzazione del traffico nelle vie limitrofe
- B) Dalle ore 7.00 di sabato 15 giugno alle ore 24.00 di domenica 16 giugno 2024, in via Riviera del Pordenone** (nel tratto compreso tra p.le Filanda Marcolin ed il parcheggio multipiano della medesima via Riviera del Pordenone), in occasione della manifestazione “Festa sul Nonsel” e al fine di consentire il posizionamento degli stands espositivi:
- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** con pannelli integrativi di *validità*, di *rimozione forzata* e di *eccezione*, in ambo i lati o in tutta l’area interessata dalla manifestazione, per tutti i veicoli eccetto quelli successivamente indicati;
 - **DIVIETO DI TRANSITO** con pannelli integrativi di *eccezione*, per tutti i veicoli eccetto quelli specificatamente successivamente indicati. Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista dotata di apposita segnalazione luminosa per le ore notturne, viene disposta anche idonea segnaletica di canalizzazione del traffico nelle vie limitrofe
- C) Dalle ore 7.00 di sabato 15 giugno alle ore 24.00 di domenica 16 giugno 2024**, al fine di consentire l’utilizzo della struttura di parcheggio Multipiano di via Riviera del Pordenone:
- **DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE** in deroga al vigente senso unico di marcia, significando che è consentito arrivare al parcheggio sotterraneo provenienti anche da p.le Giustiniano impegnando la sola corsia adiacente il parcheggio stesso, **nel tratto di via Riviera del Pordenone, compreso tra l’accesso al parcheggio sotterraneo della struttura e l’intersezione con piazzale Giustiniano;**
 - **DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA** in uscita da piazzale Giustiniano.
- D) Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 della giornata di sabato 15 giugno 2023 e dalle ore 04.30 alle ore 07.30 della giornata di domenica 16 giugno 2024**, al fine di consentire lo svolgimento di spettacoli musicali in programma lungo l’area dell’imbarcadero del fiume Noncello:
- **SENSO UNICO DI MARCIA con DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO** in via Pola, per i veicoli provenienti dall’intersezione semaforica IV Novembre dalla diramazione con la corsia che da medesima via conduce verso via Riviera del Pordenone, con direzione obbligatoria verso Ponte De Marchi e v.le delle Grazie.
Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista dotata di apposita segnalazione luminosa per le ore notturne, viene disposta anche idonea segnaletica di canalizzazione del traffico.
 - **DIVIETO DI ACCESSO** in via Pola, all’intersezione - rotatoria con via delle Grazie, per i veicoli provenienti da via delle Grazie, con conseguenti deviazione dei flussi di traffico ivi confluenti, Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista dotata di apposita segnalazione luminosa per le ore notturne, viene disposta anche idonea segnaletica di canalizzazione del traffico.
 - **DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO**, in v.le delle Grazie – rotatoria, per i veicoli provenienti da via San Giuliano con direzione obbligata verso viale Treviso, sia per i veicoli provenienti da viale Treviso con direzione obbligata verso via San Giuliano. Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista dotata di apposita segnalazione luminosa per le ore notturne, viene disposta anche idonea segnaletica di canalizzazione del traffico.
 - **OBBLIGO VELOCITA’ MASSIMA 30 Km/h**, in via Pola, nel tratto compreso tra la diramazione con la corsia che conduce verso via Riviera del Pordenone e l’intersezione- rotatoria con via delle Grazie.
- E) Si conferma in modo perentorio, per ragioni tecniche e strutturali dell’impalcato, il DIVIETO DI TRANSITO sul Ponte di Adamo ed Eva in via della Santissima, per tutti gli autoveicoli compresi quelli impiegati o autorizzati dall’organizzazione della manifestazione.**
- F) Gli operatori di commercio, espositori e altri partecipanti alla manifestazione, con la direzione e la vigilanza dell’organizzazione, dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire in ogni momento il transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di primo intervento e degli organi di Polizia nelle strade, piazze e aree occupate o interessate dalla manifestazione stessa (intendendo per essa ogni evento, iniziativa o attività, prevista nella manifestazione e riportato nel programma).**



Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:

- dei residenti e frontisti,
- adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,
- impiegati dal personale dell'organizzazione nonché delle varie attività, eventi ed iniziative correlate e programmate nell'ambito della manifestazione (espositori, commercianti su aree pubbliche, partecipanti al raduno motoristico e/o automobilistico, camperisti, ecc.) **per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione "Festa sul Nonsel" e che espongono apposito pass rilasciato dall'Organizzazione atto ad identificare in modo inequivocabile la legittimità della sosta e del transito in area ove sono vigenti divieti e limitazioni temporanea alla circolazione stradale imposte con il presente provvedimento, purché a velocità estremamente ridotta e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi sia pericolo ed intralcio.**

Altre:

- il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell'organizzazione e in accordo con la stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;
- in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle aree interdette al transito veicolare.

DISPONE AGLI ORGANIZZATORI

1. di attuare le disposizioni in materia di pubblica sicurezza per la gestione della mobilità veicolare e pedonale richiamate dalla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e la Direttiva ministeriale prot. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, che fissano scrupolose condizioni di *Safety* e *Security*, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni, in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico (posizionamento di elementi fisici su strada per lo sbarramento della stessa, presenza di personale addetto alla sicurezza, ecc.) contenute nel piano di contenimento dei rischi e/o date dagli organi competenti.

Inoltre:

2. di impiegare:

- **proprio personale**, in numero non inferiore a due per postazione, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, **a presidio dei varchi stradali e altre postazioni ove sono previste le chiusure al transito e deviazioni dei flussi di traffico, al fine di informare dei divieti e limitazioni imposti con il presente provvedimento, controllando gli accessi dei veicoli autorizzati;**
- **proprio personale**, in numero non inferiore a due per squadra, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, **all'interno dell'area interdetta alla circolazione o nei tratti di strada ove sono previste limitazioni, al fine di informare dei divieti e limitazioni imposti con il presente provvedimento, assicurando che sia garantito in ogni momento il transito veicolare dei veicoli di soccorso e pronto intervento**, significando che la posa di manufatti d'arredo nonché operazioni di carico e scarico e ogni altra attività antecedente, contestuale o susseguente l'utilizzo dell'area e correlata all'effettuazione/svolgimento dell'iniziativa/evento/attività di **ogni area, strada o piazza, di uso pubblico, aperta al pubblico o di pubblico transito, deve sempre mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a metri. 3,50.**

3. di comunicare alla Centrale Operativa (0434 - 392811) i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione ed in particolare del coordinatore del personale impiegato indicato al punto precedente;

4. di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, espositori e altri partecipanti alla manifestazione, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);



5. di garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Altresì:

6. di preavvisare almeno una settimana prima la direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico;

7. di provvedere mediante avvisi a domicilio ovvero attraverso altre forme di pubblicità, compresi i mezzi di informazione, ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona interessata dei provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza;

8. di rimuovere, al termine del mercato, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione dovrà provvedere preventivamente concordare con l'azienda G.E.A. S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, a proprie spese, la pulizia meccanica dell'area interessata dall'evento in oggetto, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza;

DA' ATTO

- che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;
- che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **All'Associazione Propordenone ONLUS con sede in viale Cossetti n. 20/a a Pordenone, quale organizzatrice della manifestazione in collaborazione con la Pro Loco Pordenone APS ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, per l'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.**
- **Al Settore VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale,** conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti



Comune di Pordenone

o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l'organizzazione della manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0434 – 392812 prima della decorrenza del presente atto.

- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 10/06/2024 09:14:29